

PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI PER LA TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI LAVORO E DI PREVIDENZA

INDICE

- Art. 1: Indicazione dell'oggetto della controversia e fissazione dell'udienza.
- Art.2: Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria.
- Art. 3 Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.
- Art. 4: Costituzione.
- Art. 5: Puntualità.
- Artt. 6, 7, 8, 9 e 10: Attività volte ad evitare disagi.
- Art. 11: Tempi di trattazione dei processi.
- Art. 12: Rinvii in pendenza di trattative.
- Art. 13 e 14: Intestazione del verbale e redazione dei verbali di udienza.
- Art. 15: Oralità del processo e conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.
- Art. 16: Personale comparizione delle parti.
- Art. 17: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.
- Art. 18: Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
- Art. 19: L'udienza di previdenza.
- Art. 20: Tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.
- Art. 21: Sentenza ex art. 281 sexies.
- Art. 22: Comunicazione tra le parti e tra queste ed il giudice.
- Art. 23: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio.
- Art. 24: Comunicazione al giudice di primo grado delle sentenze d'appello.
- Art. 25: Comunicazione del Protocollo al difensore non appartenente al Foro di Cagliari.

Articolo 1

Indicazione dell'oggetto della causa

- 1.- All'atto della iscrizione a ruolo, i difensori presteranno attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione e in generale nella esatta compilazione dell'atto da depositare nonché le cause che presentano identità di questione di fatto e di diritto in vista della loro possibile riunione ai sensi dell'art. 151 att. c.p.c..
- 2.- Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato dall'Ufficio in ogni fase del procedimento.

3.- I difensori si impegnano a segnalare, preferibilmente attraverso l'apposizione di un post-it sul frontespizio del fascicolo processuale – documentate ragioni di speciale urgenza, tali da comportare – nonostante il carico dell'Ufficio – la fissazione anticipata della data della prima udienza

4.- I giudici si impegnano a rispettare nella fissazione della udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ. il termine ordinatorio di cinque giorni fissato dalla legge.

Articolo 2

Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria

Il personale di cancelleria si impegna a garantire nella fase di iscrizione della controversia e di assegnazione informatica del correlativo fascicolo processuale al giudice naturale la scrupolosa osservanza dei criteri automatici di distribuzione tabellare.

Si impegna altresì, nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ad informare, su specifica richiesta, il difensore della parte opposta della avvenuta proposizione della opposizione e degli estremi identificativi della medesima.

Il personale di cancelleria si impegna inoltre, nei casi di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale (e ciò fermo l'onere di espressa segnalazione), a porre in essere i correlativi adempimenti con assoluta precedenza rispetto alla restante attività.

Articolo 3

Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza

1. Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- I giudici e gli avvocati concordano sull'esigenza di riservare, tendenzialmente, le fasce orarie iniziali alla trattazione delle controversie di speciale complessità ed all'espletamento delle prove e di non procrastinare di norma oltre le ore tredici il predetto incumbente.

Concordano altresì di riservare tendenzialmente la fascia oraria finale (dalle ore 13 in avanti) alla trattazione delle cause di minore complessità, alla comparizione delle parti ed all'espletamento del tentativo di conciliazione nonché alla discussione delle controversie.

Articolo 4

Costituzione

1.- In caso di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

Articolo 5

Puntualità

1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti. In tal caso il giudice si impegna a comunicare ai difensori delle cause immediatamente successive la durata dell'eventuale slittamento ovvero a concordare l'eventuale differimento della trattazione della causa.

2.- In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 3, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 cpc., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine dell'udienza.

Attività volte ad evitare disagi

Articolo 6

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione, nonché ogni altro elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

Articolo 7

1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o di ingiunzione al CTU) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Articolo 8

1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.

3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Articolo 9

1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

2.- Il difensore curerà il deposito della copia di atti e documenti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

3.- In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui al successivo art. 19.2, ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio.

4. Nei casi di cui sopra, ogni difensore potrà trasmettere ai difensori di controparte ulteriore copia degli atti e documenti anche via fax o via e-mail.

Articolo 10

1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

I rinvii

Articolo 11

Tempi di trattazione dei processi

1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 12

Rinvii in pendenza di trattative

1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.

2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Il verbale

Articolo 13

Intestazione

1.-Sarà cura delle parti e del giudice verificare che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,

Articolo 14

Redazione dei verbali di udienza

1.- Il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.
La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

Oralità del processo

Articolo 15

Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore, viepiù nei casi in cui all'udienza precedente vi sia stato un interpello specifico da parte del giudice.

Articolo 16

Personale comparizione delle parti

1.- I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.. al fine di consentire l'esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell'ambito del processo. I difensori si impegnano altresì, nel caso di impedimento dei propri assistiti, ad avvertire tempestivamente il giudice e la controparte, cosicché, in difetto di tale avvertimento, la mancata comparizione non giustificata potrà costituire oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ.

Sui mezzi di prova

Articolo 17

Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale

1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per capitolo su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.
- 2.- I difensori cureranno che le deduzioni probatorie siano circostanziate e specifiche, evitando, in particolare, che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che", specie ove la stessa contenga al suo interno la formulazione di valutazioni oltre che di fatti.
- 3.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura, tra l'altro, di indicare l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste, il piano ed il numero della stanza del giudice incaricato per l'assunzione della prova nonché di menzionare specificamente tutti gli altri elementi di cui all'art. 103 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..
- 5.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.
- 6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
- 7) Il giudice, qualora abbia provveduto all'atto dell'ammissione della prova per testi alla riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, si impegna a rivalutare all'esito della prova stessa avuto riguardo alle acquisizioni processuali – e comunque prima della fissazione dell'udienza di discussione finale ovvero nell'ambito di questa – l'opportunità di un'eventuale revoca del provvedimento di riduzione, specie se investito di specifica richiesta della parte.

Articolo 18

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

- 1.- Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in udienza, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u..
- 2.- Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Cagliari; in caso negativo, fermo quanto previsto dall'art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi del codice fiscale del consulente, ai fini dell'inserimento dei dati stessi nella tabella c.t.u. del sistema informatico.
- 3.- Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi;
- specificherà che il c.t.u., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. ovvero ex art.2711 cc..
- autorizzerà, se del caso, il consulente a raccogliere le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, ed a tener conto dei loro rilievi e considerazioni nella redazione della relazione finale;
- disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in allegato ad e mail il testo della relazione;

4.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non espressamente indicate negli albi.

Articolo 19

Udienza di Previdenza

- 1) Il giudice si impegna a valutare, specie a seguito di specifica richiesta in conformità a quanto disposto dall'art. 1, l'esistenza delle ragioni d'urgenza segnalate dalla parte ricorrente ai fini della fissazione della prima udienza. Si impegna altresì ad utilizzare la prima fascia oraria dell'udienza per le ingiunzioni ai consulenti tecnici e di riservare invece la fascia oraria ricompresa tra le ore 11 e le ore 13 all'audizione delle parti e dei testi all'uopo citati ad ora fissa.
- 2) Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa assegnati dall'ente previdenziale.
- 3) I difensori della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il riconoscimento di provvidenze in favore degli invalidi civili, si impegnano a depositare in Cancelleria, entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione, la copia notificata del ricorso introduttivo alla controparte al fine di consentire un controllo preventivo sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed un ordinato svolgimento dell'udienza.
- 4) I difensori, considerata la notevole entità degli adempimenti e delle controversie che di norma caratterizzano lo svolgimento dell'udienza di previdenza, si impegnano a segnalare al giudice l'avvenuta verbalizzazione.

Fascicoli di parte e d'ufficio

Articolo 20

Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti

- 1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.
- 2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento.
- 3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
- 4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno numerati progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
- 5.- Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che le copie per controparte siano inserite nei fascicoli di ogni parte costituita.
- 6.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

La decisione della causa

Articolo 21

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

- 1.- Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà rinviare la discussione ad udienza successiva.
2. –Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

Articolo 22

Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice.

- 1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento. Si ricorda quanto previsto dall'art. 9 in ordine alla comunicazione di ogni variazione dei dati.

Articolo 23

Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio

- 1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

Articolo 24

Comunicazione delle sentenze di appello

1.- I difensori provvederanno a comunicare a ciascun giudice l'esito della eventuale impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal medesimo, consegnandogli copia della sentenza di grado superiore di conferma o di riforma: e ciò almeno sino all'attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

Articolo 25

Comunicazione del protocollo al difensore non appartenente al Foro di Cagliari.

Nel caso in cui siano stati nominati difensori non appartenenti al foro di Cagliari il domiciliatario o codifensore curerà la tempestiva trasmissione al dominus del presente protocollo.